

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

somme saranno, per così dire, collocate in parcheggio. Gli americani seguono, controllano; qualcuno li dipinge come dei giovanottoni ingenui, ma non è affatto vero: gli affari li sanno fare, li controllano volta per volta. Tra l'altro, pensate alla vicenda delle somme di 2 milioni e 20 mila dollari (la prima volta) e di 2 milioni e 18 mila dollari (la seconda volta, perché gli aerei da 16 diventano 14). Queste somme vengono e tornano: vengono in Italia, poi, non riuscendo l'operazione nei tempi dovuti, tornano indietro; in seguito, riaprendosi l'operazione, ritornano in Italia, nell'imminenza della firma della lettera d'intenti, e questa volta vi restano, in un'altra forma. C'è una strana similitudine con l'Inquirente, che è andata due volte in America, trasmigrando sull'Atlantico per due volte; ed anche le tangenti hanno trasmigrato avanti e indietro in duplice viaggio!

Dopo queste considerazioni, che hanno, almeno nella mia presunzione, fatto giustizia di certe posizioni di carattere mitologico, passo ad un argomento più pertinente al nostro discorso. Poiché la parte politica che rappresento parlerà con una presenza numericamente esigua, prego i colleghi di voler sopportare che io rubi loro un po' di tempo. Passo dunque ad una terza parte, che a me pare fondamentale. Dovremmo cominciare con il metterci d'accordo su alcune cose, sulle quali siamo senz'altro d'accordo, ma che abbiamo bisogno di puntualizzare. Queste cose rappresentano i punti saldi di questa vicenda.

In termini curiali si parla di « generica ». Mi pare che ieri ne abbia parlato anche il collega Pazzaglia. Ora, la « generica », in questo caso, è pacifica, laddove per « generica » intendiamo significare che un fatto di corruzione è certamente avvenuto.

Questo è pacifico, questo non lo contesta nessuno: un fatto di corruzione — o meglio, chiamiamolo illecito, per favore, non ancora corruzione, poi vedremo —, un fatto illecito c'è certamente stato e per l'ammontare di 2 milioni e 18 mila dollari. Sono le tangenti, non c'è dubbio. Lo sappiamo perché la cosa era stata preconstituita da tempo: lo dicono gli atti interni, che cito soltanto, perché sono stati sintetizzati molto bene dal collega D'Angelosante, ed io non ho bisogno di ripetere queste cose: gli atti interni *Lockheed*; la lettera di Bixby Smith;

i crediti presso la *First National City Bank*, qui a Roma; il movimento degli assegni; la confessione di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio nell'ultimo *memorandum*, quello del marzo del 1976; il documento del 19 febbraio 1962, a firma Cowden, diretto a Rieke e Morrow; le risultanze delle deposizioni rese da varie persone alla SEC (e teniamo presente la diversa importanza, sotto il profilo della interpretazione, che hanno le prime rispetto alle ultime: nelle prime la cogenza, nella immanenza del clima del Watergate, era tale per cui certe persone rispondevano in determinati termini; successivamente la morsa si è allentata e qualcuno ha potuto vagheggiare con le espressioni del « ricordo » e del « non ricordo »); le deposizioni rese poi davanti alla nostra Commissione.

Tutti questi documenti portano a concludere che furono sicuramente pagati, con determinate destinazioni nel nostro paese, dollari per un ammontare di 120 mila per aereo, che fanno una somma che arriva, con l'aggiunta delle percentuali, delle mediazioni, dei costi e delle spese, ai 2 milioni e 18 mila, così come è stato sicuramente ricostruito.

Un altro punto pacifico di questa vicenda è il seguente: l'importo di questi 2 milioni di dollari — a 120 mila dollari per aereo — ha rappresentato un sovrapprezzo, diciamo così, rispetto al prezzo di norma. Mi pare che questo sia pacifico: il prezzo di questa merce, che è l'aereo, è *tot*; lo aumentiamo del 6 per cento, perché questo è il prezzo della tangente. Questo comporta delle grosse conseguenze, che preciserò subito, sia sotto il profilo della definizione della qualificazione del reato, sia sotto un altro profilo, quello cioè di chi siano stati i veri danneggiati di questa vicenda.

Si tratta di uno strano comportamento, guardate. Normalmente chi vende offre merce e i soldi se li aspetta dall'acquirente. Qui assistiamo a questa vicenda: il venditore ci manda anche i soldi in anticipo. Perché? Ma non tutti i soldi: ci manda quelli rappresentati dal sovrapprezzo, che sul contratto per gli aerei è rappresentato appunto dall'importo della tangente. La manovra è evidente. Facciamo un esempio: io vendo a qualcuno una cosa e quindi costui mi deve pagare il corrispettivo; ma insieme, in ipotesi, abbiamo convenuto di caricare quel prezzo di un *quid*, che è l'importo della tangente. Allora io gli dico (scusate se semplifico banalmente in questo

modo, ma le mie possibilità di spiegazione arrivano solo fin qui): « Tu quella parte me la mandi prima, perché una volta che io ho firmato il contratto tu sei certo di ricevere il prezzo globale più questo importo, onde me lo devi mandare prima ». Ho parlato prima di coordinate cartesiane: ci sono due linee, che si incontrano nel tempo e nello spazio, con una concomitanza tanto precisa che nel punto di incontro si realizzano determinate situazioni. Tutte le volte che la lettera di intenti sta per essere firmata a Roma, dall'America arriva in Italia l'importo dei 2 milioni e 18 mila dollari. Si incontrano le due linee nel tempo e nello spazio e spaccano il millesimo.

Esemplifichiamo sul primo caso. Lettera di intenti Gui, non ritenuta sufficiente: i 2 milioni e 18 mila dollari tornano in America. Perché? Io sono rimasto veramente edificato dagli interventi dei bravissimi colleghi Lombardi e Caruso (anche perché si tratta di una disciplina che non conosco, e quindi mi affascina), che hanno dissertato a lungo sugli atti amministrativi, su nozioni di diritto amministrativo, con una dovizia ed una capacità argomentativa che mi ha veramente incantato; e direi che mi ha incantato di più l'intervento del collega Lombardi, perché, avendo io un'altra tesi, ero disponibile a sentire e ad imparare.

La lettera di intenti costituisce un atto contrattuale, precontrattuale od extracontrattuale: loro possono definirlo meglio di me ed interverranno al riguardo, ma di tutto questo non mi importa nulla. Mi interessa una cosa precisa e pacifica: tra le parti si era convenuto che, nel momento in cui la lettera di intenti veniva firmata, allora scattava anche il meccanismo di pagamento. Questa era l'intesa: il resto non mi interessa. La sintomatica coincidenza temporale per cui ad una cosa (vedremo poi con quali specificazioni successive) segue l'altra, mi porta a quella che ho definito la teoria delle coordinate cartesiane, per cui le due cose si avvicinano nel momento topico.

Circa la questione del 6 per cento, che rappresenta un sovrapprezzo, credo che dovremo abituarci a parlare un linguaggio accessibile a tutti e non solo agli addetti ai lavori, perché come suol dirsi « chi paga è Pantalone ». Il 6 per cento aggiuntivo sul normale prezzo degli aerei, da un lato distrugge l'argomentazione della coerenza al dovere d'ufficio dell'atto, ma soprattutto evidenzia che il pagatore è lo Stato italiano

mentre gli americani non vi hanno rimesso un centesimo: essi si sono regolarmente risarciti, ricevendo attraverso il contratto il prezzo comprensivo anche della componente aggiuntiva. Ne deriva una conseguenza: mi auguro di aver torto, ma sostengo — sebbene in minoranza — che ci troviamo di fronte ad un reato non di corruzione, bensì di peculato per distrazione! Somme dello Stato italiano sono state impegnate da chi ne aveva la disponibilità attraverso la firma, ed in tal modo sono state distratte, cioè deviate dalla destinazione prevista.

Non intendo disquisire sulla configurazione del reato, ma, in verità, due sono le teorie sviluppate circa la correttezza degli atti amministrativi e la loro conformità ai requisiti prescritti. La prima sostiene che, quando un atto amministrativo è formalmente perfetto, perché assunto dall'autorità competente e verificato poi dall'autorità di controllo, si è tutti implicati, perché, avendo tutti noi, come Parlamento, approvato il bilancio del Ministero della difesa, saremmo tutti correi. No di certo: abbiamo tutti convalidato in tal modo la correttezza di un atto amministrativo, ma non si può parlare di reato: al massimo, ci si può riferire al sindacato politico-amministrativo, e cioè ad un giudizio di discrezionalità. Tuttavia, quando a base dell'atto c'è un illecito (e qui c'era, secondo la tesi colpevolista), la perfezione formale dell'atto si risolve spesso in una mascheratura che rende più credibile e simulato l'obiettivo prefisso. Ad essere maliziosi, ad esempio, mi preoccuperei maggiormente di essere scrupoloso sul piano del rispetto formale degli adempimenti, quando compio un atto amministrativo viziato da un illecito sottostante, piuttosto che quando compio un qualsiasi atto amministrativo corretto, ma in cui posso certamente correre il rischio di una censura rispetto agli elementi che lo compongono.

Si è detto: questo atto è conforme. È stato già illustrato perché gli aerei dovevano essere cambiati, eccetera; sono già state dette molte cose, ed io so che ogni atto, preso a sé, è conforme. Il comportamento di Costarmaereo, del generale tizio, caio, sempronio, della ragioneria, dei ministri che hanno partecipato per lo meno alla fase finale, sono tutti atti neutri, fino a questo punto, rispetto a quella che può essere la qualificazione sotto il profilo penale che noi vogliamo dare loro, anche se essi si qualificano subito dopo.

A me preme però sottolineare una cosa, anche perché parliamo sempre dei ministri e mai dei cosiddetti « laici ». È vero che questi sono collegati al discorso in un concorso più o meno necessario, però credo che non sfugga a nessuno un particolare: vi è qualcuno che, come San Paolo sulla strada di Damasco, ad un certo momento è stato folgorato da una verità improvvisa. Aveva sempre creduto e sostenuto il contrario, aveva addirittura partecipato ad una programmazione dell'approvvigionamento degli aerei da trasporto militare nel nostro paese fino al punto di farne un programma. Un ben giorno, all'improvviso, a 9 giorni di distanza da un certo momento in cui bisogna decidere una cosa, folgorato cambia idea e quelli che sono gli aerei ideali, necessari, insostituibili, indiscutibilmente da comprare divengono gli *Hercules C-130*. Signori, quest'uomo risponde al nome — io non lo conosco, lo posso stimare per mille ragioni, ma qui lo critico — del generale Fanali, che poi porterà con sé tutte queste posizioni per gli sviluppi successivi di cui non parlo.

Pertanto, rispetto a tutte queste vicende, l'argomento decapitante sia della tesi che gli atti amministrativi, una volta formalmente perfetti, non sono sindacabili sotto un profilo che non sia quello amministrativo o politico, sia quella per cui gli atti amministrativi, una volta posti in questo modo, sono tali da determinare — se lo si vuole, in punta di piedi e senza concludere, ma con dovizia di argomenti gli avvocati in sede di Commissione inquirente lo hanno sostenuto — una qualificazione subordinata che sarebbe poi quella in forza della quale si dovrebbe far riferimento non all'articolo 319 del codice penale (corruzione in atto contrario ai doveri d'ufficio), ma all'articolo 318 (corruzione per atto d'ufficio). Quando alla base dell'atto c'è l'illecito, che è rappresentato da quel 6 per cento di cui abbiamo parlato prima, questo travolge *in radice* la conformità dell'atto rispetto al dovere d'ufficio e lo qualifica — così come abbiamo detto — come atto contrario ai doveri d'ufficio, e quindi corrisponde almeno alla previsione di cui all'articolo 319 del codice penale.

Ebbene, tutte queste cose sono abbastanza neutre, perché siamo d'accordo nel fatto che la corruzione vi è stata e siamo d'accordo su molte altre cose, ma il vero interrogativo di questo processo — che qui si fa delicato — è di sapere chi ha commesso il

fatto. Il vero interrogativo consiste in questo. La nostra più scrupolosa indagine — la prima è già molto pesante — è viceversa diretta verso questo ulteriore obiettivo. Però, dobbiamo intenderci. È già stato detto, e lo ha ripetuto poco fa il collega Terranova: dobbiamo intenderci su quelle che sono le specifiche competenze di questa nostra Assemblea.

Siamo qui per un duplice sbocco finale: o per dichiarare il non luogo a procedere, attraverso il rigetto, in sede di votazione, della proposta rappresentata dalla relazione della Commissione inquirente o, viceversa, per approvarla, con ciò dando il via al giudice.

Noi — lo ripeto fino alla noia — non siamo qui per emettere un giudizio di colpevolezza. Se ci riusciamo, dobbiamo emettere un giudizio di innocenza; ma, se non siamo in questa condizione, dobbiamo far sì che il giudice competente e naturale esamini e vagli — lui — la concorrenza e trovi la soluzione tra prove di un segno e prove dell'altro. Dobbiamo far sì che sia lui a fare tutto questo, e non noi. Sulla base di un discorso anche soltanto di insufficienza di prove — d'accordo, tecnicamente è possibile —, ma soprattutto sulla base di un giudizio di presenza di prove tra di loro contrastanti si deve arrivare a concludere. In sostanza, il Parlamento non è competente ad emettere un giudizio, ma è competente a mettere in stato di accusa sulla base di elementi sufficienti perché il giudizio vi sia. La nostra è un'azione di carattere promozionale rispetto all'*iter* processuale o di decapitazione dell'*iter* processuale stesso. È questo il punto sul quale, a mio avviso, dobbiamo intenderci.

Non starò a dire che — ciò vale per il discorso della Commissione inquirente — è meglio un giudizio assolutorio in Parlamento, pronunciato da un consesso come questo, che non un giudizio assolutorio pronunciato da dieci persone di parere contrario alle altre dieci, con la prevalenza di un voto che diventa determinante per merito del regolamento.

Non starò neanche a sostenere — sembrerebbe un'ipocrisia — che una sentenza della Corte costituzionale paga, mentre un giudizio basato sul numero dei voti in questa sede non paga per il recupero di determinate condizioni di prestigio. Ciò appartiene al comportamento che ognuno di noi può assumere in questa materia, ed è argomento estremamente delicato. Tuttavia, mi pare

che vi siano alcuni elementi sui quali noi, andando alle conclusioni di merito, dobbiamo soffermarci un momento.

Rispetto a questo discorso desidero fare una premessa (poi non ne farò altre). Credo che siamo tutti consapevoli del fatto che non ci possiamo fare illusioni. Venendo alla Camera sono passato da via del Tritone. Mi è capitato quello che ognuno di voi può verificare, soltanto che si fermi ad ascoltare i capannelli delle persone. C'erano due persone che guardavano un giornale appeso ad una bacheca. Su quel giornale apparivano determinate fotografie. Una delle due persone diceva: « Qualcosa si muove. Anche i grossi vanno sotto processo ». E l'altro rispondeva: « Ma non ti fare illusioni: i politici si lavano le mani l'una con l'altra, così come noi ci laviamo l'una con l'altra ». Io non credo a giudizi di questo genere; so però — e per questo lo dico — che questi riferimenti sono comuni. Li sentiamo tutti, quale che sia il segno che vogliamo dare a queste cose. Questo è un processo, un fatto che rimarrà nella storia. Credo che di ciò tutti abbiamo consapevolezza.

Abbiamo un'opinione popolare, politica, che — se volete — in qualche misura possiamo anche considerare morbosa; ma, onorevoli colleghi, dove sono la causa e la radice di questa morbosità in vicende di questo genere? E se l'opinione pubblica risponde con questo tipo di argomentazioni e con questo tipo di emozione, non credo che dobbiamo rimproverarle un siffatto atteggiamento. Io non credo che dovremmo comportarci in modo tale da lavarci le mani fra di noi, così come le mani si lavano la destra con la sinistra. Magari con la conseguenza — vi prego di rifletterci sopra un momento, anche se non intendo predicare nulla a nessuno — di occuparci, anche perché cronologicamente viene per prima, della posizione dei ministri, dichiarando il non luogo a procedere. Sapete cosa succede a quel punto? Succede che dei « laici » noi non dovremo più occuparci, in quanto si spezza il meccanismo della connessione che li attrae nella nostra competenza. Dopo di che li rimandiamo all'autorità giudiziaria ordinaria.

Onorevoli colleghi, con molta umiltà vi prego di fare un salto indietro e di ricordarvi della vicenda Trabucchi. Allora, in questa sede, il ministro non fu rinviato a giudizio; i « laici » sì. L'ingegner Cova fu sottoposto al giudizio dell'autorità giudiziar-

ria e fu condannato a 6 anni di reclusione. Questi sono fatti: possono essere commentati come si vuole, ma restano come pietre di paragone che ci debbono indurre ad una certa meditazione.

Negli ultimi tempi ho sentito ripetutamente autorevolissime voci levarsi nel nostro paese: l'onorevole Moro (che parlerà anche in quest'aula), l'onorevole Zaccagnini, segretario della democrazia cristiana — nei confronti dei quali provo stima ed ammirazione —, i quali hanno parlato, soprattutto negli ultimi tempi, di « primato della democrazia cristiana ». Scusate la mia presunzione, ma se primato deve essere (e io spero che lo sia), credo debba anche essere un primato etico e morale, con le conseguenze che, a mio giudizio, ne derivano (*Commenti al centro*).

Lo so: si tratta di questioni che possono bruciare dentro. Io ve lo dico in punta di piedi: nella decisione che prenderemo ci siamo dentro tutti. Io stesso mi sento partecipe di questa collegialità, qualunque sarà la decisione adottata. Qui, storicamente, i processi sono due: uno è quello che portiamo avanti noi, l'altro è quello che la gente fa a noi. Ricordiamoci anche di questo: i processi sono essenzialmente due. Quindi, come è da rigettare la tesi di chi concepisce il Parlamento come un semplice « passacarte » per il giudizio della Corte costituzionale, allo stesso modo bisogna respingere la tesi che il Parlamento possa essere l'affossatore dei presunti reati ministeriali.

Ora, passiamo ad esaminare il merito delle varie posizioni. Non so se riuscirò a trovare le parole adatte per far capire che io sto parlando nello sforzo di una ricerca della verità che, a questo punto, diventa ancor più dolorosa e necessaria. Questa infatti è stata definita, da tutti ma non da me (poiché l'ho fatto in modo confuso), come la « nostra competenza ». Quindi, se dirò cose amare, chiedo scusa in anticipo, poiché tutto è finalizzato in ordine allo scopo di cui parlavo poco fa.

Veniamo ai fatti. Preferisco, come feci in altra sede, procedere a ritroso, iniziando dalla posizione dell'onorevole Tanassi. Uso questo sistema non per ragioni di comodo, ma per una questione di argomentazione logica: la chiamano la teoria dell'imbutto. Nel momento in cui l'invaso è grande, è difficile capire la direzione ed il senso delle cose; ma via via che si restringe

e si canalizza, l'evidenza della direzione diventa chiara per tutti. Quindi parliamo dal fondo.

L'onorevole Tanassi, in questa vicenda (me ne dispiace per tanti rapporti di simpatia, tuttora esistenti), è un po' come il tallone di Achille, l'anello debole della struttura di governo in quel momento. Egli rappresenta il punto sul quale si incentrano tutte le frecce; ma vi è anche una ragione in merito alle prove che sono state raccolte, se queste hanno — può essere dubitato — dignità di prova: egli era stato colpito da prove specifiche. Il fatto di aver preso del denaro — inteso come momento accusatorio — riguarda essenzialmente, anzi esclusivamente, lui; vero o falso che sia. Ma questo è un altro discorso, anche se se da verificare.

Intanto prendiamo atto di alcuni elementi: presso la SEC, presso la sottocommissione Church, presso l'Inquirente, varie persone hanno parlato in questo senso, e lo ha fatto soprattutto quel Cowden che, pur se è un teste da prendere con le molle (siamo perfettamente d'accordo!), è anche l'ufficiale pagatore di mezzo mondo. È lui, infatti, che paga in Giappone, in Olanda, in Germania ed altrove. Vivaddio, almeno questo ammettiamolo! Può anche darsi che in questa congerie di pagamenti egli possa aver confuso una data con un'altra o una persona con un'altra; però — voglio dirlo — le testimonianze di Cowden, rese in un periodo abbastanza ampio, presentano effettivamente molti aspetti contrastanti e contraddittori fra loro. Ad esempio, egli asserisce che il primo pagamento è stato fatto nel giugno 1970 e il secondo nel dicembre dello stesso anno. Invece si sbaglia, perché quest'ultimo è stato fatto nel giugno 1971. Tuttavia, ammettendo che egli abbia detto la verità, si può capire perché è caduto in errore: proprio nel dicembre 1970 — ed il collega D'Angelosante può correggermi se sbaglio — è stato firmato il contratto.

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. Si trattava della bozza.

FELISETTI. C'era comunque un fatto che giustificava un suo ricordo riferito a quella data. Il Cowden, in ogni caso, è certamente un teste che si è contraddetto.

TANASSI. Ha letto la prima dichiarazione che Cowden rese davanti alla SEC?

FELISETTI. Arriverò anche a quella. Sto comunque sviluppando, sotto il profilo logico, un discorso che vuole arrivare a quella sintesi delle proprie valutazioni cui procede anche il giudice quando si trova di fronte ad un testimone che non può proprio essere definito come « la voce della verità ». Ci sono certamente delle varianti modali e temporali; ci sono certamente delle contraddizioni; però una cosa al fondo resta e cioè che Cowden, in qualche misura, è stato testimone di atti di materiale pagamento. Ciò è dimostrato altresì dal fatto che la tesi difensiva dell'onorevole Tanassi si basa, se non erro, sulla storia degli assegni — argomento molto più cospicuo — e non sulla contraddizione dell'uomo.

C'è poi Lefèbvre D'Ovidio — di cui bisogna, a mio avviso, occuparsi — che ha parlato attraverso il famoso *memorandum* del 16 marzo 1976. Questo, a mio giudizio, rappresenta un formale atto di accusa non soltanto nei confronti dell'onorevole Tanassi ma anche, per implicazioni molto chiare e riferimenti molto evidenti, nei confronti del senatore Gui. Ve ne dirò subito il perché. Della improvvisa conversione alla confessione di Lefèbvre D'Ovidio sono state dette molte cose; ad esempio che Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, capovolgendo il suo comportamento precedente, si è convertito all'improvviso ad una tesi accusatoria — vedremo poi quale — per un motivo molto semplice: poiché il fratello Antonio è in Italia e poiché è nei guai (e si sa che i guai portano facilmente a certe conseguenze), il modo migliore per salvarlo è quello di coinvolgere ministri, così tutto va a finire a quella istituzione di misericordia che si chiama Commissione inquirente, che tutto insabbia. La vicenda finirà così come sono finite tutte le altre, cioè in niente. Questa è stata la tesi sostenuta a chiare lettere da parte di chi ha contestato l'improvvisa « svolta di maggio » — così è stata definita — di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, al sicuro in Messico.

Ora io trovo che questa argomentazione non sta in piedi per ragioni di date e di fatti. Non è vero innanzitutto che Ovidio Lefèbvre D'Ovidio parli per primo e all'improvviso, dicendo quel tipo di verità che sembrerebbe nuova, perché questa lettera del 16 marzo 1976 è preceduta dalla dichiarazione di Cowden — in cui si parla dei pagamenti all'onorevole Tanassi e al segretario Palmiotti — che è stata resa da-

vanti alla SEC un mese prima, più esattamente il 27 febbraio 1976.

Che Ovidio Lefèbvre D'Ovidio pur essendo in Messico lo sapesse, non abbiamo bisogno di usare molta fantasia per immaginarlo, perché è lui stesso che lo dice. Tanto è vero che nella lettera afferma di aver tenuto un certo comportamento; ma siccome Cowden ha già parlato e ha detto le cose in un certo modo, tanto vale che lo dica anch'io.

Vi è ora l'altro argomento. A parte il fatto che lui dicesse cose non nuove, perché già dette da altri, resterebbe sempre in piedi — si dice — l'argomento per cui Ovidio Lefèbvre D'Ovidio tirava in ballo un ministro per salvare il fratello, cioè per mandare tutto all'Inquirente, che è uno strumento largo come la misericordia di Dio in fatto di salvataggi. Questa almeno era l'opinione; per fortuna è stata decisamente smentita e, almeno di questo, al Parlamento dobbiamo dar atto.

Si dà il caso che il *memorandum* di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio sia datato 16 marzo 1976 e che l'ordine di cattura emesso dal giudice Martella nei confronti di Antonio Lefèbvre D'Ovidio, il fratello, sia del 23 marzo 1976.

TANASSI. Questo che vuol dire? La data l'hanno messa apposta!

FELISETTI. La stessa data di consegna al magistrato in Italia di quel *memorandum*, fatta a mezzo del suo avvocato, è precedente la data del 22 marzo, sia pure di pochi giorni. Poiché il documento — a meno che non sia stato fatto addirittura qui e falsificato — è sicuramente stato fatto in America (occorre considerare il tempo per arrivare in Italia), è del 16 marzo o giù di lì: comunque, sempre prima del 22 marzo.

Comunque, quell'argomento, per quel che vale, viene distrutto. Ma torniamo a quel che dice Lefèbvre D'Ovidio su questo *memorandum*. Cito dal testo: « tutto andava più o meno secondo i piani »; il che significa che vi è tutta una preordinazione a monte che funziona in un certo modo. All'improvviso, nel maggio del 1970, il ministro, « per canale inequivocabilmente a lui riconducentesi » fece sapere: niente firma, senza soldi. Questo è il significato che dà Ovidio Lefèbvre D'Ovidio.

Siamo nel maggio 1970; l'onorevole Tanassi è stato assunto alla carica di mini-

stro della difesa il 27 marzo 1970, cioè circa due mesi prima. Niente firma, senza soldi: se io non fossi quel malizioso che sono, direi che l'argomento si presta ad essere creduto, perché l'onorevole Tanassi non è partecipe di tutti quei contatti precedenti che hanno cementato un certo accordo, che è venuto sviluppandosi nel 1968, per tutto il 1969 ed è arrivato fino al limite della sua esecuzione. Siamo nel marzo 1970 e il 15 gennaio 1970 il ministro Gui aveva proposto una lettera di intenti, che poi non fu ritenuta soddisfacente; ma l'onorevole Tanassi non era partecipe di questi precedenti contatti.

In effetti l'onorevole Tanassi invoca — gliene do atto — l'esigenza a monte di una serie di condizioni, senza le quali — dobbiamo riconoscerlo — non si sarebbe potuto verificare successivamente più niente. Ma di questo diremo subito.

Dice ancora Ovidio Lefèbvre D'Ovidio: « Quindi noi dovemmo, previo contatto, previa autorizzazione e approvazione degli americani » — questi vengono immediatamente consultati (sono le date del 2, 3 e 4 giugno relative alle operazioni delle quali si discuteva ieri sera) perché vi era una variazione di programma rispetto ai tempi — « tradurre gli assegni, gli accrediti, che erano arrivati alla *First National City Bank*, in danaro contante » — infatti, il ministro, avvicinato una prima volta, aveva rifiutato di ricevere assegni e voleva denaro contante — « e ci andammo con il denaro contante. Era presente con me il Cowden ». Questi confermerà: « sì, è vero, ero presente: non sono entrato; l'ho visto entrare con la borsa in un modo, l'ho visto uscire con la borsa che era in un altro modo; entrato per salutare il ministro, ho trovato la prima volta la valigia »; tutte cose che noi già sappiamo e che tutti quanti sanno.

Qui c'è l'obiezione di fondo che, ripeto, ha un valore pesante in questa vicenda. Qui dobbiamo intenderci. Noi sappiamo che il denaro pervenuto in questo modo è giunto in tre tempi: una prima *tranche* di 650 mila dollari che è stata trasformata in tre « fette »: la prima di 325 mila dollari, accreditati sul conto *Pan Caribbean* presso una banca di New York; la seconda di 250 mila dollari, accreditati sul conto 161/161 *Star* presso il Credito svizzero di Chiasso (un conto cifrato in Svizzera); la terza, di circa 78 mila dollari, che pare che siano — a meno che non vi siano due

versamenti di 78 mila dollari — quelli che vanno a finire ad Olivi. Per cui l'argomentazione è questa (ed ha un peso, intendiamoci, che nessuno contesta: abbiamo detto che siamo aperti alla logica e quindi la dobbiamo accettare) e dice: « Una delle due: se quell'accredito, pervenuto alla *First National City Bank*, è stato trasformato in assegni i quali hanno preso quelle direzioni che abbiamo detto, non è vero che sia stato trasformato in quel denaro liquido che è stato versato al ministro Tanassi ».

Se la contrapposizione tra queste due tesi fosse in termini di assoluta incompatibilità per cui data l'una, si esclude l'altra, quella che si deve escludere, in base alla prova documentale della nostra guardia di finanza che ha trovato gli assegni è quella della trasformazione di quest'accredito in denaro, e quella che si deve accreditare è la tesi secondo la quale gli assegni furono diretti in America e in Svizzera. Se la contrapposizione, ripeto, fosse tale che l'una tesi non può essere accettata se non si esclude l'altra, questa sarebbe la spada di Alessandro che scioglie il nodo gordiano a questo punto. A mio giudizio non è così. Le due tesi non sono incompatibili tra loro. Infatti, come è stato dimostrato o, almeno, come si è tentato di dimostrare da parte dell'accusa, niente impedisce di pensare che accrediti siano andati in queste direzioni delle quali ho parlato, perché precedentemente erano state fatte delle anticipazioni. Il discorso delle anticipazioni — intendiamoci — si regge su due argomenti. Il primo è questo: è proprio Antonio Lefèbvre D'Ovidio che, oltre a dare in quei giorni in ciascuna delle due soluzioni 50 mila dollari al fratello Ovidio — al quale, dunque, è andata una disponibilità di almeno 100 mila dollari (questo è un fatto storico che nessuno contesta, anche perché lo ha dichiarato Antonio Lefèbvre D'Ovidio) — afferma anche un'altra cosa: quando qualcuno gli chiede qual era il titolo in forza del quale venivano mandati 350 mila dollari sul conto *Pan Caribbean*, rispondeva che probabilmente si trattava di un rimborso per anticipazioni. Ora, ne conseguirebbe che, se questo è un rimborso, si implica che prima questi abbia anticipato dando, quindi, una disponibilità di denaro. A chi? Il « chi » è molto semplice. Sappiamo tutti che quando noi diciamo *Pan Caribbean* sembra che noi diciamo un nome misterioso di una entità lontana che non si sa che cosa sia, men-

tre *Pan Caribbean*, tradotto in soldoni, significa Antonio e Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, perché questi sono i due vicepresidenti di questa società. Così come, quando noi diciamo conto 161/161 *Star* presso il Credito svizzero, diciamo la stessa cosa, perché quel conto cifrato è intestato a loro. Dei 78 mila dollari non ce ne occupiamo, perché quelli sono finiti, puliti puliti, in una certa destinazione. Ci possiamo, viceversa, occupare dei 500 mila dollari in cinque soluzioni per 100 mila cadauna finiti anche questi in assegni alla Contrade. Quando, comunque, andiamo in fondo alla « contrada », cioè la percorriamo tutta, questa strada, troviamo che ha una bella targa (come nelle vie) in cui c'è scritto ancora una volta: Lefèbvre D'Ovidio. Quindi, questi soldi finiscono nella stessa tasca che, secondo una certa supposizione, era quella che aveva precedentemente sborsato.

In verità, nemmeno sono molto sicuro che le cose siano andate così perché, quando andiamo alla ricerca, ci accorgiamo che anche in America vige una legge in forza della quale gli assegni devono essere conservati; quando in America perciò si va alla ricerca presso quella determinata banca di New York delle matrici, o talloncini, di questi assegni, si scopre che non esistono più. Ci si dice che non c'è da preoccuparsi, tanto gli assegni vengono filmati; si va ad estrarre la « pizza » del film e — guarda caso — c'è uno spezzone che manca e quello spezzone coincide con le operazioni che sono state eseguite nei giorni che ci interessano.

Sui soldi che sono andati a finire in Svizzera il discorso è analogo, la strada cioè non è percorribile fino in fondo, perché la Svizzera si vale di quello che è il pilastro sul quale fonda la sua economia (il segreto bancario) e ci risponde picche, per cui non possiamo indagare niente. Lo stesso avviene per i 500 mila dollari della Contrade, per cui arriviamo alla stessa conclusione.

Anch'io convengo, a questo punto, proprio per quella apertura mentale di cui ho parlato, che questo è simile a ciò che i romani chiamavano la pista dei Garamanti, che sulle coste africane del Mediterraneo cominciava netta e pulita ma poi, ad un certo momento, si perdeva nella sabbia e non si riusciva più a venire a capo di niente perché c'era un'area che non poteva essere ulteriormente esplorata.

In effetti, zone d'ombra ci sono in questa vicenda. Io - ripeto - ritengo che in ogni caso non sarebbero zone d'ombra che, illuminate, porterebbero a soluzioni di carattere alternativo o sostitutivo; credo che potrebbero al massimo portare (ammesso che vi siano, ma per lo meno allo stato degli atti sono ipotesi basate su elementi inconsistenti) a soluzioni aggiuntive, per cui non avrebbero, in ogni caso, il pregio in questa sede di portare né ulteriori atti istruttori - a meno che qualcuno non sappia indicare quali - per fare maggior luce, né, in ogni caso, alla esclusione di forme di responsabilità.

Mi accorgo che vi sto rubando troppo tempo e cercherò di accelerare, anche se il discorso è così appassionante che, evidentemente, pone tutti noi nella condizione di doverlo esaminare a fondo. Comunque, da tutte queste dichiarazioni e da tutte queste posizioni si arriva a questa conclusione, che è quella che costituisce - spero - la parte finale.

Oltre a questi elementi riferiti alla contestazione, che non è più di quanto detto, mossa al collega Tanassi, vi è un suo comportamento cui accennerò molto brevemente, perché è già stato sintetizzato efficacemente.

Quando leggevo le conclusioni dell'inchiesta Papaldo, in ordine al modo con il quale era stata firmata dal ministro Tanassi la lettera di intenti del 3 giugno 1970, ed i riscontri che venivano fatti sul modo in cui era stata disattesa in quest'occasione una precisa condizione, quella in forza della quale da parte della segreteria generale e da parte di chi aveva steso la bozza della lettera stessa, si diceva « la firma è subordinata al reperimento dello stanziamento », mi veniva in mente il detto: *quem deus perdere vult, amentat*. Franca-mente, è difficile concepire un comportamento di questo genere! Una firma come quella alla quale ci riferiamo ha collocato un'ipoteca sui futuri bilanci; ha rappresentato un danno - e ce lo hanno detto - per le altre forze armate, poiché le somme necessarie sono state reperite attraverso storni e ripiani (dal momento che il bilancio della difesa è unitario e suddiviso per competenze nel suo interno, il reperimento in questione ha comportato la sottrazione di fondi ad altri); ha comportato che il nostro paese, il nostro Governo, fosse messo nella condizione di dover comunque trovare uno sbocco per finanziare gli impegni che si erano in tal modo assunti; infine, ha

avuto quale conseguenza lo slittamento del programma dei G-222, cioè della produzione di aerei nazionali, quelli di cui si è a lungo discusso. Tali aerei erano già allora a livello di prototipo (uno volava); dopo il dirottamento verso la nuova destinazione dei finanziamenti, vi è stato uno slittamento di circa 4 anni della produzione di questi aerei.

L'inchiesta Papaldo è stata molto diligente ed è andata anche alla verifica della natura amministrativa degli atti in questione. Ad un certo punto l'onorevole Tanassi è stato interrotto in ordine al tema in argomento e la risposta è stata: « se ho firmato, significa, credo, che mi furono dati chiarimenti sul reperimento dei fondi ». Si interrogano, perciò, coloro che questi chiarimenti avrebbero dovuto fornire, Giraud e Zattoni, i quali rispondono: (il primo) « non demmo nessuna assicurazione »; (il secondo) « fu lui a dire che i fondi si sarebbero trovati ». Se qui la verità sia da una parte o dall'altra non so giudicare; indubbiamente, comunque, una concordanza in materia non esiste in alcun modo.

In effetti, la relazione Papaldo continua ed aggiunge: « Sta di fatto che i fondi non c'erano (all'epoca della firma della lettera) e saranno trovati soltanto il 27 novembre del 1970 (cioè a distanza di 7-8 mesi), con storni dalla difesa e dall'aeronautica e utilizzando i residui passivi riferiti agli esercizi 1971, 1972 e 1973 ». Credo che un comportamento di questo tipo desti, evidentemente, qualche interrogativo. Di qui, la conclusione che ho prima illustrato.

Vengo alla posizione del senatore Gui. A mio avviso, l'ipotesi di responsabilità e quindi la sufficienza di motivi per il rinvio alla Corte costituzionale del senatore Gui deriva da argomentazioni logiche, dalle risultanze processuali e dai riferimenti comportamentali.

Sul piano logico, ho avuto modo di usare un'immagine che desidero ripetere. La vicenda della Lockheed comincia nel 1968, matura e si completa (contratti, trattative, scelte eccetera) per tutto l'arco del 1969, alla fine di tale anno giunge alla sua conclusione e nel 1970 è in fase esecutiva. Vi prego di prendere in considerazione quanto meno questo elemento: il senatore Gui il 15 gennaio 1970 firma una lettera di intenti; se per ipotesi quella lettera fosse stata gradita agli americani (conteneva delle clausole sul finanziamento che era-

no estremamente labili ed elastiche, per cui non fu gradita) la conseguenza sarebbe stata chiara. E il destinatario che ha detto che non andava bene; il mittente, evidentemente, ha sempre considerato valida la lettera.

Ma ammettiamo che chi l'ha ricevuta l'avesse considerata sufficiente come impegnativa. Dell'opera dell'onorevole Tanassi non c'era più necessità, perché era la lettera di intenti che concludeva il ciclo di cui stiamo parlando. Tant'è che l'onorevole Tanassi invoca questo fatto e dice: in tanto ho potuto far qualcosa in quanto c'era una struttura portante sulla quale mi sono inserito, oltretutto arrivando come imprevisto ed imprevedibile in forza di un avvenimento tutt'altro che sospettabile, cioè la crisi di Governo. Non era un fatto preordinato né la crisi, né tanto meno una sostituzione del titolare di quel dicastero. Arriva all'improvviso, dunque. A me ha fatto venire in mente questa immagine: quando c'è un contadino che arriva sul campo all'epoca del raccolto e miete, bisogna per forza supporre che qualcuno prima il campo lo abbia arato, seminato e coltivato. L'onorevole Tanassi arriva dunque a seguito di quella posizione. Senatore Gui, non si dolga se io sto dicendo queste cose...

GUI. Io non dico niente, solo che non ho mai visto contadini che arano, seminano e poi lasciano che mielano altri.

FELISETTI. Di solito, quando escono prima del raccolto, vanno a prendere i frutti dell'annata. Senatore Gui, non se ne dolga se io, abbastanza inclementemente, porto avanti un ragionamento che devo fare e che nasce da un convincimento. D'altra parte, « nessuno può saper da chi sia amato fin che felice sulla ruota siede ». Ed io credo che lei, sotto questo profilo, abbia qualche motivo di conforto. Ha chi le vuol bene *in alto loco*: lei lo sa ed io apprezzo il fatto che questo avvenga ed anche per questo lascio che la completezza degli argomenti si sviluppi anche per quella parte che può sembrare abbastanza negativa. Già questi accenti li abbiamo sentiti da varie parti, anzi abbiamo visto modificarsi una situazione precedente, per cui torno all'ipotesi della malizia: in sede di Commissione inquirente una certa parte ha avuto una certa collocazione (diciamo i voti, che è meglio); sull'onorevole Tanassi, per la messa in stato d'accusa di fronte al Parla-

mento, 18 sì contro 2 no, per il senatore Gui, 11 sì contro 9 no.

In questa sede abbiamo sentito tutte le voci incentrarsi su un'unica richiesta, il che rappresenta una posizione diversa rispetto all'altra. Il collega Ferrari è rimasto coerente, qualche altro no, certamente. Ora, a me sembra che questo discorso del cordone ombelicale che lega le due posizioni trovi una conferma proprio nel ritorno ad una unificazione delle richieste che è una posizione assolutamente diversa rispetto a quella precedente che le aveva tenute distinte. Se la logica ha un senso, anche questo argomento ha un suo posto nel nostro discorso.

D'altra parte, nel *memorandum* di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio si postulano queste premesse necessarie. Prima di arrivare al passaggio: « c'è stata la svolta di maggio perché il nuovo ministro ha detto: senza soldi niente firma », c'è una premessa: « la situazione venne a mutare drasticamente ». E prima dice: « Con situazioni altalenanti e difficili, come sempre avviene in queste condizioni, le previsioni si stavano sviluppando secondo quelle che erano le impostazioni realizzate ». Poi ci fu questa svolta improvvisa. Ora, se tanto mi dà tanto, ciò significa che tutto si sviluppava secondo le previsioni e siamo all'epoca in cui non è ministro l'onorevole Tanassi, ma è ministro il senatore Gui. Tant'è che (e questo è il punto che mi interessa cogliere) la lettera di Bixby Smith dice: « Si ebbe una svolta improvvisa nel maggio quando, per notizia inequivocabilmente da riferirsi al ministro in carica [leggi l'onorevole Tanassi], ci fu fatto sapere che non sarebbe stata apposta la firma alla lettera d'intento se prima non fossero stati versati gli importi precedentemente convenuti ». Verificate, per favore, se non è così. Ma si noti che tutta la meraviglia di chi scrive, e cioè di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, non sta nel fatto che vi sia un ministro che chiedeva; non sta nel fatto che chiedeva un importo pari alla cifra che era stata convenuta: la preoccupazione, l'allarme, lo stupore di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio — il quale parla di « svolta » — sta solamente nel fatto che questa somma venga chiesta prima della firma. Normale quindi appariva che il denaro venisse chiesto, che l'importo fosse quello di cui si parla e che la richiesta provenisse da una parte politica. Lo stupore derivava soltanto dal fatto che, innovando rispetto alla precedente procedura, lo si chiedesse

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

prima della firma. Logicamente, questo è il solo « distinguo » che io riesco a cogliere rispetto ad una chiamata di correttezza o ad una confessione di questo genere.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MARIOTTI

FELISETTI. Nella stessa lettera si rinvengono altri passaggi, che portano a concludere per l'esistenza di questa priorità. Ma soprattutto c'è qualcosa che riguarda l'interrogativo che ci stiamo ponendo in tutta questa amara e tormentosa analisi, e cioè quello su chi siano stati i destinatari, coloro che hanno locupletato queste somme. Nel *memorandum* di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio si dice che, all'inizio delle trattative, la Lockheed chiese quale fosse l'onere politico dell'operazione; e tale onere lo si stabilì nella misura del 5-6 per cento dell'ammontare dell'affare. Nella stessa lettera si parla del fatto che sono precostituite, come momenti di « parcheggio » del denaro, secondo un certo programma previsto, che poi non si attuerà, due società, la « Tezorefo » e la « Com. el. ». Queste due società vengono definite come un salvadanaio per future esigenze politiche!

C'è un terzo passaggio, quello nel quale si specifica in 120 mila dollari l'ammontare delle tangenti su ciascun aereo, e si dice che « questo è quello che i partiti politici si aspettano ». Quindi tutto è finalizzato, rispetto alle tangenti, a questo tipo di destinatario, e non ad un altro.

Ad evitare che l'argomentazione relativa ai politici possa restare una nozione generica, e quindi tale da indurre in confusione, vi sono ulteriori specificazioni. Nella stessa lettera si legge: « Sia chiaro, gli organi ministeriali hanno fatto il loro dovere nella trattativa ». Ma poiché il termine « organi ministeriali » è ancora un termine che può essere comprensivo degli amministrativi e dei politici, si specifica ulteriormente e si dice: « Ripeto, il personale del Ministero della difesa fu intransigente nella difesa degli interessi italiani ». Da questo « distinguo » emerge che i politici hanno agito in un certo modo, mentre i ministeriali non si sono comportati nella stessa maniera. Certo, sono affermazioni, come si dice, da prendere con le molle, sono affermazioni che provengono da Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, che possia-

mo giudicare come vogliamo, ma non certamente trascurare o ignorare.

Da tutta questa vicenda secondo me si ricava la conclusione che il danaro andava sicuramente ai politici. C'è una frase di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, che chiude quella lettera. Anche lui, come Roger Bixby Smith, che termina la sua lettera con quel famoso presagio della dinamite, avanza una ipotesi. Dice infatti che spera di poter venire in Italia, dove potrà parlare meglio (poi si guarderà bene dal venire in Italia, ma questo è un altro discorso) ed aggiunge: « Ma ci sono, lì, le persone che possono parlare ». Questa lettera è del 1967, i fatti sono del 1971. Ed infine, con una frase nella quale non so se sia prevalente la malizia, il calcolo, o la verità, aggiunge: « Tanto più che adesso possono anche parlare, perché quella miserevole prassi, che allora era così diffusa per finanziare in questo modo i partiti, oggi è legittimata, perché avete fatto come Semiramide, avete reso " licito " il " libito " in vostra legge » - sembra che dica - « per correggere una situazione che allora era praticamente una prassi discutibile, criticabile, ma necessaria ».

È chiaro che tutto è intonato ad un filo logico che conduce a questa conclusione, per cui questi elementi, secondo me, sono concludenti.

Il senatore Gui (ed io mi scuso di nuovo di questa inclemenza nella puntualizzazione dei termini) lo sente, questo aspetto, tanto è vero che nel suo interrogatorio segue una certa linea, e fa bene: farei così anch'io, farebbe così chiunque. La nozione per cui la responsabilità penale è personale porta alla difesa e al « distinguo » di queste posizioni. Egli dice, quindi: « Un momento: voi giudicatemi per le mie azioni, non per quelle altrui; voi giudicatemi relativamente al mio periodo, non per quel che avviene dopo o per quel che ha fatto altri ». Il suo avvocato, ad un certo momento, quando si tratterà di interpretare un certo passaggio piuttosto delicato di una certa deposizione scritta a mano, corretta e non corretta, in cui si parla del *team* del precedente ministro, il *team* del *prime minister* o del *previous minister*, dopo aver contestato che *previous minister* voglia dire « il precedente ministro », perché potrebbe voler dire « il primo ministro », porta un elemento concludente, che è questo. Quella deposizione dice: « Di quel *team* qualcuno oggi lo rinvenite alla

svelta, perché è quello che è andato a finire al Ministero del tesoro; ebbene, del mio *team*, se per *team* si intende la mia cerchia, i miei collaboratori, i miei amici, al tesoro non ne è andato nessuno. Qualche altro, però, c'è andato, e — se volete — ha nome e cognome, e voi lo potete identificare alla svelta». Prende le distanze da queste posizioni, e ne ha ben d'onde, ha ragione. Ecco perché, però, aggiungo questi elementi, mettendo insieme tutti quelli che concorrono ad un certo discorso.

Sto arrivando rapidamente alla fine per esaminare l'aspetto comportamentale. A me costa sforzo dire queste cose, ma le dico per un tributo di ricerca della verità, in piena libertà di coscienza.

Tesi: io ho compiuto tutti gli atti d'ufficio e solo atti d'ufficio. Aggiungo: sono orgoglioso di averli attuati con impegno e con zelo (di questo gliene diamo atto tutti: è la sua caratteristica, è il suo stile, è la sua personalità, è la sua condotta, è il suo impegno). D'accordo. A me viene però da considerare se una parte di questo zelo, che in certi momenti delicati ha assunto un aspetto febbrile, non si presti, in qualche momento, in qualche misura, ad una possibilità di sospetto. Prendendo lo spunto da testi classici, io ho parlato de *Le vite parallele* di Plutarco ed ho messo insieme certi fatti.

Rileggo semplicemente alcune date. Novembre 1969: in quell'epoca cominciano le attività dei partiti per la ricostituzione del centro-sinistra organico; all'epoca è in carica un Governo monocolore, retto dall'onorevole Rumor; da poco vi è stata la scissione del PSU, che è seguita all'unificazione tra PSI e PSDI. Vediamo cosa avviene nello stesso periodo, ottobre-novembre 1969. Le due cose sono soltanto temporalmente accostabili, me ne rendo conto, ma vedrete che questa forbice si stringe a mano a mano che procediamo, fino al punto che, a un certo momento, sembra di assistere ad una gara a cronometro tra due possibilità.

Nello stesso periodo, dicevo, alla fine del 1969, c'è la scelta dello stato maggiore dell'aeronautica relativa agli *Hercules C-130* (mi pare siamo al 10 ottobre del 1969); ci sono i contatti con il senatore Gui nella sua qualità di ministro della difesa, con il generale Giraudò, eccetera. Il 14 dicembre 1969 avviene l'incontro del ministro Gui con Kotchian e con Ovidio Lefèbvre D'Ovidio. Il 22 dicembre 1969, arrivano alla

*First National City Bank* di Roma i 2 milioni e (allora) 20 mila dollari; lo stesso giorno si comincia anche a parlare della ricostituzione del quadripartito, in una riunione del partito socialista, elemento chiave per la possibilità di ricostituire il centro-sinistra organico. Il 27 dicembre 1969 il ministro Gui scrive all'onorevole Rumor di interessarsi alla questione degli *Hercules C-130*, per la necessità di reperire finanziamenti. Il 10 gennaio 1970 iniziano le trattative (la forbice si stringe e gli elementi convergono: sono le convergenze parallele? Vi è quasi l'incrocio tra le posizioni...) tra i partiti per l'effettiva ricostituzione del centro-sinistra; si susseguono alcuni « vertici » fino a quello che darà il via all'operazione. Il 15 gennaio 1970 il ministro Gui firma la lettera di intenti, ed il 17 gennaio comunica di averne dato comunicazione (è giusto e doveroso) all'onorevole Rumor, Presidente del Consiglio, ed all'onorevole Colombo (è giusto ricorrere al ministro competente per i finanziamenti).

Il 20 gennaio 1970 avvengono due fatti: arriva una lettera della *Lockheed* che accusa la ricezione della lettera di intenti, ma aggiunge che sulla questione dei finanziamenti non si è d'accordo e da si deve risolvere alla svelta. Infatti, prevedere una forma di finanziamento sostanzialmente differita nel tempo e nel modo, al punto che se ne possa dubitare, è una cosa inaccettabile, perché fattori come gli interessi e simili possono modificare i termini di tutta l'operazione. Il 20 gennaio 1970 si svolge il primo « vertice » per la ricostituzione del centro-sinistra e fino al 30 gennaio si svolgono i contatti tra il ministro della difesa e quello del tesoro, con il dottor Milazzo, ed altri funzionari. Tali colloqui non sortiscono l'esito sperato, perché l'altra parte non si rende disponibile per una nota di variazioni di bilancio che preveda gli stanziamenti, né per operazioni IMI (che da quel momento si susseguono), né per un finanziamento attraverso gli stessi Stati Uniti d'America (che si ipotizza proprio allora). Infatti il 28 gennaio 1970 Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, l'eminenza grigia di tutta questa situazione, telefona da Parigi per dire che le difficoltà possono essere superate dal momento che si apre una via che comporterà finanziamenti dallo stesso Governo americano, interessato all'assorbimento degli armamenti *Lockheed* da parte dei paesi membri della NATO. Nello stesso 28 gennaio si svolge l'ultimo « vertice » tra

i quattro partiti, cui segue la ricostituzione del quadripartito organico.

Il 3 febbraio il ministro Gui indirizza alla *Lockheed* una lettera interlocutoria che ribadisce la validità dell'impegno ed annuncia che si va risolvendo la questione dei finanziamenti (probabilmente mi sbaglio, ma questo è il significato globale). Il 7 febbraio 1970 il Governo Rumor si dimette. Poiché un Governo dimissionario resta in carica per l'ordinaria amministrazione si può configurare come tale, rispetto a questa vicenda, il proseguimento di attività relative a problemi quali l'inesistenza dei finanziamenti, la cospicuità dell'operazione, il volume degli affari, l'impegno sul tipo di armamento, le implicazioni economiche italiane, eccetera? Il 7 febbraio si hanno le dimissioni del Governo; il 12 febbraio si ha il preincarico a Rumor, dimissionario, che dura 22 giorni, nel corso dei quali, evidentemente, vi sono contatti esplorativi tra i partiti. I colleghi più informati potranno ricordare, per esempio, la questione del divorzio posta dal nostro partito, ed altre questioni. Contemporaneamente, si sviluppano alcuni fatti: il 16 febbraio l'onorevole Rumor invia una sua riservata al tesoro; il 20 febbraio vi è l'incontro tra Gui, Colombo e Milazzo che si conclude escludendo la possibilità che il ministro del tesoro possa in qualche misura adoprarsi per risolvere il problema dei finanziamenti.

A questo punto — a meno che non sia io in errore, nel qual caso chiedo che mi si scusi e mi si interrompa — vorrei correggere l'onorevole Pontello per alcune cose da lei dette ieri e che sul piano della ricostruzione della cronologia dei fatti non sono esatte, mentre sono molto importanti per le conclusioni. Il 20 febbraio 1970, la *Lockheed* scrive che inizierà a costruire gli aerei; il 22 febbraio vi è l'incontro tra il ministro Gui e Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, mentre — questo è il punto — il 28 febbraio (gli americani avevano lasciato giacere i 2 milioni di dollari presso una banca di Roma, in coincidenza con la lettera di intenti) gli americani — secondo una sequenza temporale che era stata da lungo tempo preordinata — ritirano i 2 milioni e 20 mila dollari, i quali tornano, presumo, nelle casse della *Lockheed*.

Il 2 marzo l'onorevole Rumor rinuncia al mandato esplorativo; il 4 marzo questo incarico viene conferito all'onorevole Moro, il quale rinuncerà 7 giorni dopo e cioè il

10 marzo. Il 5 marzo 1970, il ministro Gui scrive alla *Lockheed* di non costruire gli aerei perché ciò era prematuro, ma che comunque le trattative potevano rimanere aperte.

Dunque, ripeto, vi era stata una prima lettera del 20 febbraio con la quale la *Lockheed*, cercando di forzare la situazione, prendeva atto che la lettera di intenti era quella che era e che il problema dei finanziamenti non era ancora stato risolto, dichiarando comunque che iniziava a costruire gli aerei: quindi, un elemento di pressione nell'affare.

Non arrivano i finanziamenti. Gli americani aspettano un po'; poi, il 28 febbraio — cioè 8 giorni dopo rispetto alla lettera con la quale comunicavano che iniziavano a costruire gli aerei — richiamano l'importo delle tangenti che era depositato in Italia. In seguito, dopo il ritorno del denaro in America e non prima, c'è la lettera del ministro Gui nella quale si dice che gli aerei non dovevano essere costruiti perché noi non eravamo ancora in grado di risolvere la questione dei finanziamenti, anche se si potevano mantenere aperte le trattative per arrivare ad una certa conclusione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho finito. Debbo solo considerare un momento la lettera di intenti, perché a me sembra un elemento abbastanza determinante sul piano dei comportamenti.

Qualcuno di noi, compreso chi vi parla, chiese al senatore Gui, nel corso della sua deposizione — del resto richiesta più volte da lui e da noi ritardata per ragioni procedurali —, se egli considerasse quella lettera veramente impegnativa, oppure no. Il senatore Gui rispose che considerava quella lettera impegnativa.

Viceversa, questa lettera non fu impegnativa per gli americani; in essa mancava, secondo le istruzioni americane, una delle condizioni determinanti perché potesse essere considerata una lettera produttiva di effetti, e cioè la garanzia ed i tempi di pagamento, quindi l'indicazione del finanziamento.

L'idea è questa: la sottopongo sommessamente alla vostra meditazione. L'onorevole Tanassi — come vedremo — supera questo ostacolo di slancio, in quanto firmerà comunque; il senatore Gui no, si cautele e dice sì alla condizione che nel frattempo si trovino i finanziamenti.

Ci sono anche altre condizioni, ma questa è quella determinante. È legittimo l'in-

terrogativo in forza del quale si può supporre che lo stesso ministro Gui sapesse perfettamente che quella lettera non sarebbe stata accettata come una lettera valida per produrre l'incontro delle volontà? E se questo interrogativo è legittimo, se la risposta è affermativa, perché fare una lettera della quale, in ipotesi, si sa che non avrà alcuna rilevanza per i fini che ci si prefiggono, se non in relazione a quella condizione che tutti conosciamo, per la quale i soldi sarebbero arrivati solo quando la lettera fosse stata firmata? È un interrogativo che io ho posto alla mia coscienza e che pongo alla coscienza dei colleghi. È un interrogativo che mi auguro possa essere risolto in termini che consentano la possibilità di un chiarimento.

Chiedo scusa per aver parlato troppo a lungo; chiedo scusa per aver sostenuto tesi che possono essere criticabili sotto il profilo di un impietoso esame di vicende, in cui qualcuno può essersi trovato anche soltanto quasi per una sorta di necessità.

Nessuno di noi pensa o sospetta che vi sia stata una condotta determinata da motivi di speculazione o di corruzione per un profitto personale e individuale. Credo che si possa dare atto con tutta tranquillità che si è al di sopra di questo sospetto. Purtuttavia, i fatti obiettivamente ci sono. Tutti sentiamo la necessità di concludere vicende di questo tipo. Purtroppo, sappiamo cosa c'è dietro e cosa c'è d'altro.

Concludo con un accenno ad una proposta del senatore Merzagora. In qualche misura la voce del cantore è cambiata. Io penso che sia necessario reperire qualche strumento affinché queste vicende possano essere sanate. Noi pensiamo veramente che una amnistia sia lo strumento idoneo di pacificazione o di recupero, oppure pensiamo che sia uno strumento di sfida e di provocazione, slanti le condizioni del paese? Mi rimetto ad alcune affermazioni che venivano fatte circa diciassette anni fa. Sarò brevissimo. « Un'atmosfera di corruzione pesa — ed è inutile negarlo dopo gli esempi disgustosi e recentissimi — sulla vita politica italiana, inquinata dall'affarismo e dagli interventi finanziari illeciti dei grandi gruppi di potenza parastatali e privati. La tacita e reciproca rassegnazione che si è creata tra i diversi settori politici turba la coscienza non solo mia, ma della maggioranza dei colleghi di ogni parte. Onorevoli colleghi, così non si può andare avanti. Se il mon-

do politico non ritrova rapidamente il piacere dell'onestà, tristi prospettive si aprono purtroppo per il nostro avvenire ». Ebbene, chi parlava così era il senatore Merzagora, allora Presidente del Senato della Repubblica italiana (*Applausi dei parlamentari del PSI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biasini. Ne ha facoltà.

BIASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno — credo — in questa nostra Assemblea, nessuno nel paese può oggi nascondersi la rilevanza del nostro dibattito, l'influenza che le conclusioni di questo dibattito potranno esercitare sull'opinione pubblica, sul prestigio stesso delle nostre istituzioni, sulla credibilità di tutta una classe politica, cioè di tutti noi: un dibattito che, pur coinvolgendo responsabilità personali, non deve risolversi nello scontro tra posizioni pregiudizialmente colpevolistiche o innocentistiche, frutto, più che di obiettive indagini e di elementi di prova, di considerazioni aprioristiche legate ad un malinteso concetto di solidarietà di gruppo o di schieramento.

No, il dibattito deve, con il massimo di serenità e di pacatezza, estendersi dalla valutazione delle posizioni personali all'analisi del funzionamento delle nostre istituzioni, tenendo presente che nel nostro paese si avverte l'attesa legittima di risposte chiare ad interrogativi che riguardano il comportamento di tutti noi, al sospetto che la classe politica italiana possa invocare norme di garanzia previste dalla Costituzione per sfuggire a sue responsabilità.

Per questo, l'imperativo categorico per tutti noi è quello di consentire un giudizio che, per linearità e completezza di procedure, non lasci ombre né sui colleghi inquisiti, né sulle nostre istituzioni. Per questo è nostra ferma e radicata convinzione che solo il rinvio degli ex ministri alla Corte costituzionale possa dissipare il sospetto che si voglia impedire o intralciare il corso della giustizia, mettendosi al riparo di prerogative che potrebbero creare l'immagine di una classe politica che cerca di chiudersi in una difesa corporativa. Solo per questa via si potrà far luce sino in fondo, cancellare l'immagine di un potere come « chiuso palazzo », ed allontanare il discredito che potrebbe derivare alle nostre istituzioni da conclusioni sbagliate.

Mai, come in questo momento, deve essere in noi profonda e radicata la convinzione che non vi sono posizioni personali che possano essere tutelate senza tener conto del quadro istituzionale nel quale si opera e che si vuole salvaguardare.

Onorevoli colleghi, non giudicate queste considerazioni come ispirate ad uno strumentalismo freddo e sbrigativo, ai limiti del cinismo; nessuno di noi pensa a vittime predestinate da sacrificare per ridare credito ad una classe politica e per dimostrare la funzionalità delle istituzioni. No, onorevoli colleghi; lungi da noi l'ipotesi di un simile comportamento. Non ci sono fra noi sostenitori della teoria aberrante di un capro espiatorio comunque da sacrificare, di una sorta di rito tribale che faccia cadere sulla vittima predestinata responsabilità di ordine generale.

Quando si fa cenno all'esigenza di un severo accertamento dei fatti per giungere alla verità, senza concessione alcuna a considerazioni di opportuna politica, si vuole rilevare soprattutto uno dei molteplici aspetti del nostro dibattito: quello del rispetto rigoroso delle procedure, delle competenze e dei ruoli.

Mi sia consentito di richiamare a me stesso, prima ancora che all'Assemblea, come procedure, competenze e ruoli siano delineati nella legge e nel regolamento relativi ai procedimenti ed ai giudizi di accusa. È la Commissione inquirente che, in base all'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria. È essa che, sempre a norma dello stesso articolo, dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica e che può richiedere l'impiego delle altre forze armate, nonché applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale.

Ancora, in base all'articolo 4 della legge citata, ai testimoni esaminati dalla Commissione inquirente e dalla Corte costituzionale si applicano le disposizioni dell'articolo 449 del suddetto codice.

Rispetto a questi poteri, propri del pubblico ministero, che vengono riconosciuti alla Commissione inquirente, ed ai poteri che la legge riconosce alla Corte costituzionale integrata, mancano analoghe previsioni per il Parlamento in seduta comune. Si stabilisce invece, all'articolo 26 del regola-

mento parlamentare per i procedimenti di accusa, che prima che sia esaurita la discussione generale, il Parlamento possa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e su richiesta di 50 membri, dare incarico alla Commissione inquirente di compiere ulteriori indagini, assegnandole un congruo termine.

È dunque evidente che la procedura in vigore affida alla Commissione inquirente il compito di svolgere gli atti dell'istruzione sommaria, mentre compito di questa nostra Assemblea può essere solo quello di chiedere un completamento di indagini (nel caso vi sia il fondato sospetto di una grave deviazione nel comportamento della Commissione), o di accoglierne le conclusioni.

L'ipotesi di una reiezione delle conclusioni della Commissione inquirente da parte dell'Assemblea non può che configurarsi come ipotesi eccezionale, nascente da una valutazione politica che miri a far prevalere, sulle considerazioni di diritto, l'affermazione di un superiore interesse dello Stato, in nome del quale si ritenga di non doversi procedere, anche quando la Commissione inquirente abbia accertato l'esistenza di indizi o di prove di reato che giustificerebbero la messa in stato d'accusa. Il giudizio di merito, se le prove e gli indizi sono tali da comportare assoluzione o condanna, non spetta al Parlamento, bensì alla Corte costituzionale nella sua composizione integrata.

Quando affermiamo la necessità che il Parlamento si unifichi alle conclusioni dell'Inquirente non affermiamo quindi, onorevole Pontello, l'opportunistico criterio del *quieta non movere*; ribadiamo l'esigenza del rispetto delle procedure e delle competenze previste dalle leggi e constatiamo l'inesistenza delle ipotizzabili superiori ragioni, legate all'interesse dello Stato che — sole — giustificerebbero un'assoluzione politica, prescindendo dall'accertamento della verità.

L'interesse dello Stato, semmai, chiede oggi che si diano tutte le garanzie di obiettività al paese, il quale guarda — anche con qualche diffidenza — al nostro dibattito. Temiamo infatti fortemente, onorevoli colleghi, le possibili conseguenze disgregatrici che potrebbero derivare da decisioni fondate su criteri diversi da quelli che abbiamo indicato; decisioni che potrebbero apparire come mosse da una volontà di precludere il corso della giustizia, ispirata ad un malinteso concetto di solidarietà partiti-

ca che l'opinione pubblica potrebbe, non senza qualche fondamento, scambiare per omertà.

Né si può dimenticare — come da più parti è stato sottolineato — che un giudizio prematuramente assolutorio riguarderebbe, oggi, solo gli ex ministri in un processo che vede inquisiti, insieme con loro, cittadini non investiti da mandato parlamentare. Se questo accadesse, noi dovremmo attenderci una comprensibile, giustificata reazione da parte dell'opinione pubblica.

Non dimentichiamo che contro l'immagine — ancorché falsa e distorta — di una classe politica accusata di costituirsi in oligarchia chiusa, nel recinto di ingiustificate immunità e privilegi, sta montando ovunque nel paese un'irritata protesta iconoclastica. Ricordiamoci che la pubblica opinione, che viene crescendo — col crescere stesso dell'informazione — in capacità di giudizio e in consapevolezza etico-politica (anche se a volte non disgiunta da qualche eccesso di giacobinismo settario), si atteggia con sempre maggior rigore nei confronti di chi è investito di responsabilità politiche. Responsabilità che, al di là di ogni amplificazione retorica, trovano solo giustificazione in quanto si esplichino come reale impegno al servizio della collettività, non come occasione per assicurarsi posizioni di privilegio. Da questa ondata di severità sono stati altrove investiti uomini di grande rilevanza, da Brandt a Nixon, da Chaban Delmas a Tanaka. E non dimentichiamo che in altri paesi la stessa vicenda di cui oggi ci stiamo occupando ha coinvolto persone di notevole notorietà: non si vuole con questo stabilire accostamenti ed analogie meccaniche; né, tanto meno, precostituire giudizi di colpevolezza per nessuno. Solo si intende sottolineare che in un momento in cui a tutti, quotidianamente, chiediamo sacrifici e rigore, non possiamo noi — investiti di responsabilità politiche e morali — mostrarci corrivi ed indulgenti con noi stessi, mentre la crisi crea incertezze e diffidenze nel delicato campo delle istituzioni.

Non chiediamo per nessuno sbrigativi e strumentali verdetti di colpevolezza: per la credibilità ed il prestigio delle nostre istituzioni, per la tutela dell'onorabilità dei nostri colleghi, indichiamo una procedura che dissipi ogni sospetto, un giudizio che fughi ogni ombra, nella consapevolezza del danno che da una errata conclusione del nostro dibattito potrebbe venire al prestigio della Repubblica. Un vecchio adagio recita:

*in dubio pro reo*; ma noi non siamo qui per assolvere o condannare; noi qui dobbiamo rispondere ad un'altra esigenza: luce sia fatta fino in fondo, in sede libera da ogni sospetto di corporativismo.

Questa esigenza risponde, insieme al superiore interesse dello Stato, allo stesso legittimo interesse dei nostri colleghi inquisiti. Avremmo desiderato che gli stessi colleghi Gui e Tanassi avessero richiesto di seguire questa strada, sorretti dalla loro coscienza, impavida « sotto l'usbergo del sentirsi pura ». Se la vicenda si concluderà percorrendo sino in fondo la via rettilinea e maestra che porta al giudizio della Corte costituzionale, il paese si rasserenerà; guarderà con rispetto a coloro che avranno consentito questa limpida procedura; riprenderà il cammino che dobbiamo percorrere per uscire da una pericolosa crisi, di cui non dobbiamo sottovalutare la componente etico-politica.

Per questo noi vorremmo che, nel momento in cui ciascuno di noi sarà chiamato ad esprimere il suo voto, avesse la consapevolezza, vorrei dire anche la sensazione fisica, di esprimerlo al cospetto di tutti i nostri connazionali trepidanti o irritati, solleciti o scettici.

Facciamo sì che, idealmente, quest'aula si allarghi, diventi scenario aperto a tutti gli italiani ai quali possiamo ridare motivi di fiducia e di speranza, ma nei quali potremmo, con i nostri errori, spargere semi di diffidenza e di sconforto. È un voto importante, onorevoli colleghi; l'impegno di tutti noi sia di essere all'altezza dell'ora (*Applausi dei parlamentari repubblicani — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lapenta. Ne ha facoltà.

LAPENTA. Signor Presidente, onorevoli parlamentari, dirò subito che nell'intervento del collega Felisetti — io lo stimo anche perché a lui mi legano vincoli di amicizia: sono anni che lo conosco — ritengo doveroso respingere un concetto, quello cioè che il Parlamento in seduta comune, quindi in una circostanza di solennità assolutamente eccezionale, celebrerebbe in queste giornate non uno, ma due processi; tant'è che egli, ascoltando i discorsi di taluni cittadini in via del Tritone, avrebbe tratto la convinzione che qui noi non si debba — o non si debba solamente — guardare gli atti processuali, ma si debba anche e soprattutto

tener conto di quello che si dice fuori dalle pagine del processo, ancorché di queste pagine siano ben pochi ad avere conoscenza.

Credo che dovere del Parlamento in seduta comune — a mio modesto avviso Parlamento in seduta comune significa non un modo di riunire le Camere, ma un modo di riunire i parlamentari in quanto tali, perché deliberino nella libertà della loro coscienza e nella responsabilità del loro mandato — sia quello di fare giustizia: giustizia che, però, si fa quando veramente la si rende, qualunque essa sia; anche se significa dichiarazione d'innocenza ed anche se può essere impopolare — come in questo caso parrebbe — affermare, ad esempio, che il senatore Giù è innocente.

Credo altresì di dover respingere un'altra tesi, che mi è sembrata di raccogliere in quest'aula, in forza della quale si vuole che il Parlamento in seduta comune sia convocato quasi per un modesto compito di cancelleria, quello cioè di formalizzare il legale passaggio della causa alla Corte costituzionale, che tanto sarà essa a fare giustizia, riducendo così il Parlamento in seduta comune al ruolo di mero accertatore della legittima origine e provenienza del processo e della sua legittima destinazione. Non posso accettare l'impostazione che della vicenda danno talune parti politiche, che ritengono che il Parlamento debba limitarsi a ratificare quello che la Commissione inquirente ha deciso.

L'onorevole Pontello mi mostrava un minuto fa una certa critica che una agenzia gli ha rivolto per avere egli ieri, rivendicando il suo ruolo di parlamentare — che è diverso da quello di componente della Commissione inquirente — avanzato talune critiche ed espresso talune perplessità su punti in ordine ai quali aveva preso posizione in maniera inequivoca e che ieri ha ritenuto di dover analizzare in termini responsabilmente critici. Credo, infatti, che compito del commissario inquirente sia quello di informare il Parlamento (e non soltanto attraverso gli atti scritti, ma anche attraverso il proprio contributo, la propria partecipazione ai lavori, e — mi si consenta — la sofferenza di cui egli, come ciascun componente la Commissione, è stato portatore nel corso delle indagini); credo sia suo compito affidare alla libera valutazione dei colleghi le proprie perplessità che non sono un suggerimento, che non rappresentano un invito, né, tanto meno, una diffida,

ma sono un atto di umiltà, perché si riflette per proprio conto e si invita chi ascolta alla riflessione.

Il ruolo del Parlamento in seduta comune sarebbe di poco momento, se appunto dovesse ratificare le decisioni della Commissione, rinunciando a quella che, a mio avviso, è la caratteristica e la peculiarità vera di un Parlamento in seduta comune, quella cioè di avere il parlamentare come giudice e parte ad un tempo, anche se giudice in causa propria.

Io non starò qui a disquisire — già altri lo hanno fatto con autorevolezza — sul ruolo che mi compete; certo si è che, come commissari dell'Inquirente, noi, delegati dal Parlamento, e quindi con una nostra competenza giurisdizionale, in questi mesi abbiamo dovuto formulare determinati atti istruttori per acquisire determinati elementi da sottoporre al vostro giudizio. In quella sede abbiamo ritenuto di essere, sia pure impropriamente, dei giudici, in quanto avevamo certe attribuzioni giurisdizionali. Ma, nel momento in cui si torna in quest'aula, ciascuno di noi dimentica di essere stato componente dell'Inquirente; ognuno di noi rivendica il diritto, come rappresentante della nazione, di esprimere in libertà anche le perplessità che pure qualche volta aveva avanzato in quella sede.

Io sono uno di quelli che ha votato per la messa in stato di accusa dell'onorevole Tanassi, ma ho motivato il mio voto dicendo che, se era nostro compito raccogliere e vagliare una serie di indizi che giustificassero il rinvio al Parlamento in seduta comune per l'esame di quegli indizi, evidentemente ciò non mi consentiva di dire che due testimoni di accusa non fossero indizi. Ma in quest'aula, illuminato dal contributo dei colleghi che mi hanno preceduto e di quelli che parleranno dopo di me, poiché sento di essere un uomo libero, mi riservo di valutare se quegli elementi, se quegli indizi, se le comparazioni di quegli elementi e di quegli indizi che allora ci indussero a tanto, non vadano per caso rivisti o ridiscussi con voi e, soprattutto, per voi che, non certo per incapacità, ma per il minor tempo a disposizione, forse conoscete il processo meno degli inquirenti.

Fatta questa premessa, nell'intervento che mi accingo ad esporre io farò tesoro di qualche concetto e di qualche indicazione che ci ha dato il deputato Felisetti (mi